



**CESSIONE CONTRATTO INDIVIDUALE DI LAVORO SUBORDINATO E STIPULA
CONTRATTO A TEMPO DETERMINATO**

**“Specialista tecnico” – Cat D1 – Part time 50%- CCNL Funzioni Locali a seguito del Decreto
Direttoriale n. 1287 del 22.07.2021 - Cessione di Contratto (D.L. 189/2016 – OCSR n.99 del
30/04/2020 – Art.7 dell’Intesa)**

Con la presente scrittura privata, che si redige in triplice originale, avente per le parti forza di legge,

TRA

- la **Regione Abruzzo - Ufficio Speciale per la Ricostruzione post sisma 2016** - (C.F. 80003170661), di seguito denominato dell’USR 2016 -Abruzzo-, in persona del Direttore il cui incarico è rivestito dal Dott. Vincenzo RIVERA nato a L’Aquila il 10.12.1971 (C.F. RVRVCN71T10A345E) all’uopo incaricato dalla Giunta Regionale con D.G.R. n. 500 del 14.8.2019, e che nel prosieguo del contratto sarà indicato “CEDENTE”

- il **Comune di Montereale** (C.F.00096510664), sito in Piazza del Plebiscito, in atto legalmente rappresentato dal Sig. Giorgi MASSIMILIANO, nato a L’Aquila il 06.06.1974 e residente in Via SS. Leonessa Lonaro Fano, snc, Cap 67015, Montereale (AQ) (C.F.: GRGMSM74H06A345E), che interviene in qualità di Sindaco del Comune sopra richiamato, e che nel prosieguo del contratto sarà indicato “CESSIONARIO”;

E

- l’**Ing. Emanuele CENTI PIZZUTILLI** nato a L’Aquila (AQ) il 01/07/1987, residente in Via Madonna di Pettino 10, Cap 67100, L’Aquila (AQ) - C.F. CNTMNL87L01A345Z, e che nel prosieguo del contratto sarà indicato “LAVORATORE CEDUTO”;

PREMESSO che con legge del 14 giugno 2019, n. 55, di conversione del decreto-legge n. 32/2019 c.d. “sbloccacantieri”, con la quale, all’art. 50-bis del decreto, è stato introdotto il comma 1-ter che prevede la possibilità per il Commissario straordinario di autorizzare, con proprio provvedimento, gli Uffici Speciali e i Comuni a stipulare ulteriori contratti di lavoro a tempo determinato per gli anni 2019 e 2020 fino a complessive 200 unità di personale di tipo tecnico o amministrativo-contabile da impiegare esclusivamente nei servizi necessari alla ricostruzione;

EVIDENZIATO che per le finalità di cui al richiamato comma 1-ter, l’Ordinanza n. 96 del 1° aprile 2020 ha assegnato alla Regione Abruzzo n. 30 unità di personale, da ripartire tra USR e Comuni;

VISTO il Decreto del Vice Commissario n. 1/2020/SISMA del 24 gennaio 2020 con cui sono state



UFFICIO SPECIALE RICOSTRUZIONE POST SISMA 2016
REGIONE ABRUZZO
(D.L. 189.2016)



ripartite le unità di personale da assegnare ai Comuni del cratere, tra i quali il comune Montereale, che intendono svolgere le istruttorie della ricostruzione privata;

VISTA l'intesa per la gestione della ricostruzione privata di cui al Titolo II, Capo I, del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, tra l'Ufficio speciale per la ricostruzione post sisma 2016 e i comuni della Regione Abruzzo interessati alla delega di funzioni di cui all'art. 3, comma 4-bis, di detto decreto-legge e all'OCSR n. 99 del 30 aprile 2020;

RICHIAMATI:

- ✓ il Decreto del Direttore dell'USR Abruzzo 2016 n.137 del 27/02/2020 con il quale si è provveduto ad assumere a seguito di selezione pubblica, l'Ing. Emanuele Centi Pizzutilli inquadrandolo nella cat. D profilo "Specialista Tecnico" a tempo parziale (50%) e determinato;
- ✓ i decreti del Direttore dell'USR Abruzzo 2016 n. 1002 del 18.06.2021 e n. 1400 del 17.12.2020 con i quali si è provveduto a prorogare i contratti di lavoro dell'Ing. Centi Pizzutilli fino al 31.12.2021;

PRECISATO che alcuni Comuni del cratere sismico Centro Italia-Abruzzo, tra i quali il **Comune di Montereale**, ha inteso differire l'entrata in vigore dell'Intesa autorizzando le assunzioni di personale, disposte dal Vice Commissario n. 1/2020/SISMA del 24 gennaio 2020, da parte dell'Ufficio Speciale;

VISTA l'Intesa sottoscritta tra il Comune di Montereale e l'Ufficio Speciale Ricostruzione Sisma 2016 – Regione Abruzzo, che all'art. 7 prevede la possibilità di cedere il contratto dei dipendenti assunti ai sensi dell'art. 50bis comma 1ter;

DATO ATTO altresì che a seguito di formale richiesta del Comune di Montereale si è provveduto con decreti del Direttore USR 2016 n. 752 del 09/07/2020, n. 1040 del 29/09/2020, n. 1434 del 23/12/2020 e n. 278 del 25/02/2021 a formalizzare il distacco dell'Ing. Centi Pizzutilli presso il Comune di Montereale fino al 31.12.2021;

VISTA la nota prot. n. 7520 del 1 luglio c.a. pervenuta tramite pec dal Sindaco del Comune di Montereale, con la quale si richiede, per dare continuità all'attività svolta dal dipendente presso l'Ente, la cessione del contratto del medesimo dipendente al Comune di Montereale;

RICHIAMATO integralmente il Decreto n. 1287 del 22.07.2021 con il quale, tra le altre cose, si stabilisce di:

- autorizzare con decorrenza **1° settembre 2021** l'Ufficio Speciale per la Ricostruzione Sisma 2016 della Regione Abruzzo, a cedere al Comune di Montereale il contratto di lavoro n.87 stipulato in data 29.06.2021 con il dipendente Ing. Emanuele Centi Pizzutilli, inquadrato nel



UFFICIO SPECIALE RICOSTRUZIONE POST SISMA 2016
REGIONE ABRUZZO
(D.L. 189.2016)



- profilo professionale di “Specialista Tecnico” Cat. D CCNL Comparto Funzioni Locali;
- autorizzare il Comune di Montereale a rendicontare la spesa del trattamento economico del dipendente, relativamente al periodo **1° settembre 2021 - 31 dicembre 2021**, nei modi e nei termini che saranno stabiliti dall’Ufficio Speciale (Usr 2016) con un budget lordo di € 8.000 (ottomilaeuro);
- dare atto che gli oneri finanziari di cui al presente atto trovano copertura con le risorse di cui all’art. 50bis comma 1-ter del d.l. 189/2016;

RITENUTO di ricondurre la fattispecie disciplinata da tale articolo alla figura della cessione di contratto disciplinata dal Capo VIII del Titolo II del Libro IV del codice civile con gli articoli 1406 e ss., definendone così la nozione: “Ciascuna parte può sostituire a sé un terzo nei rapporti derivanti da un contratto con prestazioni corrispettive, se queste non sono state ancora eseguite, purché l’altra parte vi consenta”;

TUTTO CIO’ PREMESSO

VISTI:

- gli artt. 1406 e ss. del Codice Civile;
- l’art. 14 del “*Contratto Collettivo Nazionale del lavoro per il personale non dirigente del comparto Regioni – Autonomie locali, per il quadriennio normativo 1994-1997 e il biennio economico 1994-1995*”, stipulato il 6 luglio 1995, che disciplina il contratto individuale di lavoro;
- i vigenti C.C.N.L. per il personale non dirigente del comparto Regioni ed Autonomie Locali e le disposizioni normative in materia di ogni rango;
- il D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165 e s.m.i., recante “*Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche*”;
- il D.Lgs. 15 giugno 2015, n. 81 e s.m.i., recante: “*Disciplina organica dei contratti di lavoro e revisione della normativa in tema di mansioni, a norma dell’articolo 1, comma 7, della legge 10 dicembre 2014, n. 183*”, ed in particolare le disposizioni contenute nel Capo II Sezione I artt. 4 e ss. in materia di lavoro ad orario ridotto e flessibile;
- il Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267, recante: “*Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali*”;
- la L.R. n. 77 del 14.09.1999 e s.m.i.; “*Norme in materia di organizzazione e rapporti di lavoro della Regione Abruzzo*”;

LE PARTI CONVENGONO E STIPULANO QUANTO SEGUE:

La narrativa forma parte integrante e sostanziale del presente contratto.

ART. 1 – CESSIONE CONTRATTO DI LAVORO

1. Con il presente atto, il CEDENTE cede il contratto di lavoro stipulato in data 29 giugno 2021, n. 87 con il dipendente Emanuele **CENTI PIZZUTILLI**, nato a L’Aquila (AQ) il 01/07/1987, residente in Via Madonna di Pettino 10, Cap 67100, L’Aquila (AQ) - C.F. CNTMNL87L01A345Z, già inquadrato nel profilo professionale di “Specialista Tecnico”- Cat. D/1 C.C.N.L. Enti Locali, al



CESSIONARIO.

2. Di detto contratto di lavoro subordinato, l'Ufficio Speciale Ricostruzione Post Sisma 2016 – Regione Abruzzo rilascia al Comune di Montereale una copia autenticata, che viene allegata al presente atto per formarne parte integrante e sostanziale (sub A).

ART. 2 – DISPOSIZIONI SPECIFICHE DELLA CESSIONE DI CONTRATTO

1. Il contratto viene ceduto ai sensi e per gli effetti di cui al Capo VIII del Titolo II del Libro IV (artt. 1406 e ss.) del codice civile.

2. Il cedente è liberato dalle sue obbligazioni verso il lavoratore ceduto dal momento in cui il contratto diventa efficace, fatte salve eventuali procedure di contenzioso in atto o non prescritte, conseguenti e/o derivanti dal rapporto ceduto. Il lavoratore ceduto può opporre al cessionario tutte

le eccezioni derivanti dal contratto ma non quelle fondate su altri rapporti con il cedente e non esprimendo riserva alcuna ai sensi dell'art. 1409 del codice civile.

3. Il lavoratore ceduto esprime il proprio consenso alla cessione del contratto rendendo efficace la cessione nei suoi confronti, con la sottoscrizione del presente contratto.

ART. 3 – TIPOLOGIA DEL RAPPORTO DI LAVORO A SEGUITO DI CESSIONE CONTRATTO

1. Il rapporto di lavoro regolato dal presente contratto è a tempo parziale (50%) e determinato.

2. Il rapporto di lavoro è regolato, oltre che, per quanto applicabile, dal contratto di lavoro ceduto e dal presente contratto di cessione, dai contratti collettivi di parte giuridica ed economica vigenti nel tempo, i quali integrano di pieno diritto la disciplina del presente contratto.

ART. 4 – DECORRENZA CESSIONE DEL CONTRATTO

1. Il contratto di lavoro subordinato viene ceduto con decorrenza dal 1° settembre 2021, ad ogni effetto di legge.

ART. 5 – COSTITUZIONE DEL RAPPORTO DI LAVORO ED INQUADRAMENTO

1. Con il presente atto, il Comune di Montereale, a seguito del Decreto Direttoriale n. 1287 del 22.07.2021 con il quale l'Ufficio Speciale Ricostruzione Post Sisma 2016 – Regione Abruzzo autorizza la cessione di contratto, **assume con decorrenza dal 1° settembre 2021 e sino al 31 dicembre 2021** alle proprie dipendenze il Sig. **EMANUELE CENTI PIZZUTILLI**, che accetta, quale dipendente a tempo **DETERMINATO ED A TEMPO PARZIALE (50%)**, con conferma di inquadramento, in applicazione dell'art. 3 del C.C.N.L. Enti Locali 14/09/1999, nel profilo professionale di “Specialista Tecnico” Categoria “D” (giuridica) e posizione “D/1” (economica), secondo la disciplina vigente del comparto Funzioni Locali;

3. La sede di destinazione iniziale dell'attività lavorativa è individuata presso il Comune di Montereale, sito in Piazza del Plebiscito – cap.67015;

ART. 6 – MANSIONI

1. Il dipendente dovrà svolgere le mansioni proprie del profilo professionale attribuito



2. Il prestatore di lavoro viene assegnato, per lo svolgimento delle mansioni ascrittegli al Comune di Montereale, il cui Responsabile gestirà il presente rapporto di lavoro con le capacità ed i poteri del privato datore di lavoro, ai sensi dell'art. 5, comma 2, del D.Lgs. n. 165/2001 e s.m.i..

ART. 7 - DURATA DEL CONTRATTO E RAGIONI DEL RAPPORTO DI LAVORO

1. Il presente rapporto di lavoro è di carattere subordinato a tempo determinato e parziale, con decorrenza dal giorno 1° settembre 2021 e sino al 31 dicembre 2021.

2. In relazione alle previsioni del D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165, le ragioni del rapporto sono tutte meglio specificate nella determinazione di assunzione adottata dal Direttore dell'Ufficio Speciale Ricostruzione Sisma 2016 n. 90 del 22/10/2019.

ART. 8 - TRATTAMENTO ECONOMICO

1. La retribuzione è quella prevista dal vigente contratto collettivo nazionale di lavoro del comparto Funzioni Locali, con riferimento alla categoria di inquadramento, pari al 50% di quella prevista per i rapporti di lavoro a tempo pieno.

Allo stesso verrà riconosciuto il trattamento economico seguente:

Voci stipendiali	Importo mensile	Importo annuo	Importo mensile proporzionato part-time 50%	Importo annuo proporzionato part-time 50%
Stipendio tabellare	€ 1.844,62	€ 22.135,47	€ 922,31	11.067,72
Indennità di comparto	€ 51,90	€ 622,80	€ 25,95	€ 311,40

oltre, ovviamente, all'assegno per il nucleo familiare, se spettante, alla tredicesima mensilità ed al trattamento accessorio. La retribuzione imponibile ai fini contributivi e fiscali sarà quella prevista dalle vigenti disposizioni di legge e/o da eventuali indennità previste dalla contrattazione collettiva.

ART. 9 - LUOGO E SEDE DI LAVORO

1. L'attività lavorativa viene espletata presso il Comune di Montereale, sito in Piazza del Plebiscito-cap. 67015.

ART. 10 - ORARIO DI LAVORO

1. L'orario di lavoro è di 18 (diciotto) ore, articolato in base alle esigenze organizzative del Comune di Montereale, nel rispetto delle norme vigenti in materia e concordato con il dipendente. Il rispetto del predetto orario di lavoro è, per il lavoratore, specifico obbligo contrattuale.

ART. 11 – OBBLIGO DI ASSUNZIONE DEL SERVIZIO E CLAUSOLA RISOLUTIVA ESPRESSA. - PERIODO DI PROVA.

1. Il dipendente assumerà servizio presso il Comune di Montereale il giorno 1° settembre 2021.

2. Al presente contratto non trova applicazione la disciplina del periodo di prova previsto per le nuove assunzioni, in quanto già superato nella medesima categoria e profilo professionale l'USR Abruzzo 2016;

ART. 12 – FERIE E PERMESSI



1. Il prestatore di lavoro, assunto a tempo determinato ed a tempo parziale, ha diritto alle ferie maturate nel periodo di validità del contratto, nella misura prevista per il personale a part time dal C.C.N.L. Funzioni Locali vigente, da fruire, compatibilmente con le esigenze di servizio, prima della scadenza del presente contratto.

2. Le ferie maturano in proporzione della durata del servizio prestato secondo quanto stabilito dall'art.18 del citato CCNL 6/07/1995. Nell'anno di assunzione o di cessazione dal servizio la durata delle ferie è determinata in proporzione ai dodicesimi di servizi o prestato. La frazione di mese superiore a quindici giorni è considerata a tutti gli effetti come mese intero.

ART.13 – ASSENZE PER MALATTIA

Per quanto concerne le assenze per malattie, si fa riferimento al C.C.N.L. Funzioni Locali nel tempo vigente.

ART. 14 – DIRITTI ED OBBLIGHI DEL PRESTATORE DI LAVORO

1. Il prestatore di lavoro è soggetto ai doveri ed ai diritti stabiliti dalle norme di legge, dai contratti collettivi di lavoro, dai regolamenti del Comune di Montereale, tutti vigenti ed in quanto applicabili.

2. Il dipendente è tenuto a prestare l'attività lavorativa con diligenza, lealtà e imparzialità, nel rispetto delle direttive impartite dai superiori e delle prescrizioni generali contenute nelle leggi, nei

regolamenti, nelle circolari e nelle disposizioni di servizio, nel rispetto degli obiettivi e delle finalità istituzionali della pubblica amministrazione.

3. Al dipendente verrà consegnata copia del codice di comportamento dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni, pubblicato con D.P.R. n. 62 del 16/04/2013 e quello vigente presso il Comune di Montereale;

ART. 15 – INCOMPATIBILITÀ

1. Il dipendente dichiara sotto la propria responsabilità di non avere altri rapporti di impiego pubblico o privato e di non trovarsi in nessuna delle situazioni di incompatibilità richiamate dall'art. 53 del decreto legislativo n. 165/2001.

2. È garantita, ai sensi dell'art.53 del D.lgs. 165/2001 e del C.C.N.L. Funzioni Locali, al dipendente la possibilità di svolgere un'altra attività lavorativa e professionale, subordinata o autonoma, in considerazione del fatto che la prestazione lavorativa presso il Comune di Montereale è pari al 50% di quella a tempo pieno. Il dipendente è comunque tenuto a comunicare, entro quindici giorni, l'eventuale attività lavorativa esterna. Per gli eventuali incarichi ottenuti da Amministrazioni Pubbliche o soggetti privati, il dipendente si impegna ad astenersi da condizioni che generino conflitto di interesse con la Struttura di assegnazione.

3. Le violazioni alle disposizioni sull'incompatibilità comportano nei confronti del dipendente l'applicazione delle sanzioni disciplinari e ogni altra conseguenza prevista da norme di legge.

4. Il prestatore di lavoro prende atto che, ai sensi dell'art. 53, comma 16-ter, del D.lgs. n. 165/2001, "i dipendenti che, negli ultimi tre anni di servizio, hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto delle pubbliche amministrazioni, non possono svolgere, nei tre anni successivi alla cessazione del rapporto di pubblico impiego, attività lavorativa o professionale presso i soggetti privati destinatari dell'attività della pubblica amministrazione svolta attraverso i medesimi poteri. I



contratti conclusi e gli incarichi conferiti in violazione di tali previsioni sono nulli. È, inoltre, vietato ai soggetti privati che li hanno conclusi o conferiti di contrattare con le pubbliche amministrazioni per i successivi tre anni.

5. È, infine, prevista la restituzione obbligatoria dei compensi eventualmente percepiti e accertati ad essi riferiti". Tale disposizione costituisce misura generale per la prevenzione della corruzione prevista nel PTPC che viene consegnato al prestatore di lavoro il quale si impegna al rigoroso rispetto di tale prescrizione.

ART. 16 — DISCIPLINA

1. L'inosservanza delle disposizioni contenute nei contratti di lavoro, collettivo, aziendale e individuale, potrà dare luogo all'applicazione di sanzioni disciplinari secondo la gravità delle infrazioni e in conformità alla disciplina legislativa e contrattuale in materia.

ART. 17 - TUTELA DEI DATI PERSONALI

1. Il Comune di Montereale garantisce al dipendente, che acconsente al trattamento dei propri dati personali, che detto trattamento derivante dal rapporto di lavoro in atto verrà svolto nel rispetto del Decreto Legislativo n. 196/2003 e ss.mm. ii. e in conformità alle prescrizioni del Regolamento UE n. 679 del 2016 del Parlamento Europeo e del Consiglio dell'Unione Europea del 27 aprile 2016, pubblicato sulla Gazzetta ufficiale dell'Unione Europea il 4 maggio 2016.

2. In ragione delle obbligazioni nascenti dal presente contratto il dipendente è autorizzato al trattamento dei dati personali e quindi nello svolgimento di tale attività dovrà attenersi alle disposizioni dettate in materia di privacy. È fatto divieto di effettuare il trattamento dei dati per fini diversi da quelli oggetto del presente contratto. Il dipendente è tenuto ad osservare rigorosamente le

regole del segreto a proposito di fatti, informazioni, notizie o altro di cui avrà comunicazione e prenderà conoscenza nello svolgimento dell'incarico in oggetto. Tali informazioni non potranno in nessun modo essere cedute a terzi. Il dipendente è tenuto a non svolgere attività che creino danno all'immagine e pregiudizio al Comune di Montereale.

ART. 18 — DISPOSIZIONI DI RINVIO

1. Per tutto quanto non previsto e disciplinato dal presente contratto, verranno applicate le norme e le condizioni contenute nel D. Lgs. n. 165/2001 e successive modificazioni, nelle altre norme generali sul pubblico impiego, nel Codice Civile (capo I, titolo II, libro V), nelle leggi sui rapporti di lavoro subordinato nell'impresa in quanto applicabili, nonché nel contratto collettivo nazionale di lavoro per i dipendenti del comparto Funzioni Locali.

2. Il prestatore di lavoro dichiara di aver preso accurata visione del codice di comportamento e di accettare le sue clausole. Dichiara, altresì, di accettare tutte le clausole che regolano il suo rapporto di lavoro individuale dando per conosciute le norme alle quali si riferisce.

3. Il presente contratto sostituisce il provvedimento di nomina e non è sottoposto alla registrazione ai fini fiscali o contributivi. Esso fa stato fra le parti che lo hanno sottoscritto e ha forza di legge. Viene redatto in carta semplice in relazione al disposto dell'art. 25 della tabella B) allegata al D.P.R. n. 642 del 26.10.1972, su sette pagine in triplice originale, di cui uno viene consegnato al prestatore di lavoro, uno al cedente ed uno conservato agli atti del Comune di Montereale cessionario.



UFFICIO SPECIALE RICOSTRUZIONE POST SISMA 2016
REGIONE ABRUZZO
(D.L. 189.2016)



Letto, confermato e sottoscritto.

L'Aquila li,

IL DIRETTORE DELL' USR-ABRUZZO
Dott. Vincenzo Rivera

COMUNE DI MONTEREALE
Il Sindaco
Sig. Massimiliano Giorgi

Il Dipendente / Prestatore di lavoro
Ing. Emanuele Centi Pizzutilli
